



COMUNE DI LAERRU

PROVINCIA DI SASSARI

Via Grazia Deledda n. 4 – 07030 Laerru (SS)

tel. 079570013 - 079570274 - 079570063 - 079570358

mail: serv.sociali@comune.laerru.ss.it

pec: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

RICHIAMATO l'art. 11 della L. 9.12.1998 n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo. Nello specifico, il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuato dai Comuni tramite provvedimento ad evidenza pubblica;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025;
- la Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 1505 Prot. n. 30028 del 17.07.2025, avente ad oggetto "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 - Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno;
- il Bando Permanente per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11;
- l'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale anzidetta, che dispone i criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi;

VISTA la Determinazione n. 183 del 21/08/2025

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando e fino alle **ore 24:00 del 21 Novembre 2025** (termine fissato a pena di esclusione), i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/89.

Possono partecipare al bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Laerru, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare regolarmente registrato, sita nel Comune di Laerru a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei

canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, della L. 431/89, i soggetti che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ✓ **Essere** cittadino italiano o cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea, residente anagraficamente, unitamente al nucleo familiare e occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Laerru alla data della pubblicazione del bando;
- ✓ **Essere** cittadino extracomunitari in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna, residente anagraficamente nel Comune di Laerru, ed essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- ✓ **Essere** titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Laerru, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca".

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratto di locazione ad uso abitativo classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 e successive modificazioni, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti pagamento del canone sociale di cui alla L.R. 13/89.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera *nucleo familiare* quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223 del 30.05.1989, così come risulta composto anagraficamente alla data della scadenza del Bando. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti di reddito:

Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (**15.688,40**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;

Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad €. **16.828,00** rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

- 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € **3.098,74**;
- 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € **2.320,00**.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile, in relazione all'ISEE del beneficiario. Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori. Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE. Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

- ISEE del nucleo familiare = € 8.000,00;
- Canone annuo effettivo = € 4.000,00;
- Canone sopportabile = € 8.000,00 x 14% = € 1.120,00;
- Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.
- Ammontare di contributo erogabile = € 4.000,00 - € 1.120,00 = € 2.880,00.

ART. 5 - CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni (ad esempio quota affitto dell'Assegno di Inclusione – A.d.I.), entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo e fatte salve eventuali disposizioni statali contrarie. Nella domanda deve essere indicato se si percepiscono (o si sono percepiti) altri contributi per il pagamento del canone di locazione e il relativo importo (**Mod. All. B**).

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

ART. 6 - MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**Mod. All. A**) appositamente predisposto dal Comune di Laerru, che dovrà essere debitamente sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso dei requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.

Il suddetto modulo, il presente bando e gli altri stampati potranno essere scaricati dal sito internet del Comune di Laerru: <https://www.comune.laerru.ss.it>

La domanda dovrà pervenire al Comune di Laerru **entro e non oltre le ore 24:00 del 21 Novembre 2025** (termine perentorio) secondo una delle seguenti modalità:

- consegnate a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune di Laerru – Via Grazia Deledda 4, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 11.00);
- trasmesse mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunelaerru.ss.it;
- trasmesse per posta, a mezzo Raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Laerru – Via Grazia Deledda 4 – 07030 Laerru (SS). In tal caso farà fede la data del timbro postale.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali. In caso di spedizione per posta sul retro della busta, o nell'oggetto della pec, contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la dicitura **“Domanda di partecipazione Bando Contributo Locazione 2025”**.

ART. 7 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda redatta secondo il modello sopra indicato, (Mod. All. A), dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. copia documento di identità in corso di validità;
2. per i soli cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno in corso di validità (es. Permesso di soggiorno, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE);
3. copia integrale del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
4. copia dell'attestazione del pagamento annuale dell'imposta di registro 2025 (F.23), o copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta di optare per la “cedolare secca” ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione;
5. copia della certificazione ISEE 2025 in corso di validità di cui al DPCM N. 159/2013;
6. per i percettori di altro contributo pubblico a sostegno delle locazioni (es. A.d.I.) dichiarazione personale attestante l'eventuale quota destinata all'affitto (Mod. All. B);
7. accordo tra le parti, ove ricorra il caso di morosità (Mod. All. C);
8. delega alla quietanza di pagamento (qualora fosse diverso dal beneficiario) (Mod. All. E);
9. copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili (*tipo Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale intestato al dichiarante.*

NON SONO AMMESSI CONTI CORRENTI POSTALI CON CODICI IBAN RELATIVI A LIBRETTI POSTALI

ART. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1) Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute, verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando, successivamente provvederà alla pubblicazione delle graduatorie (provvisoria e definitiva), con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 saranno collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A) e B);

2) La graduatoria degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, con l'indicazione del numero di protocollo, pertanto sarà cura di ciascun richiedente conservare tale numero attribuito alla propria richiesta;

3) Le graduatorie saranno pubblicate all'albo on line del Comune di Laerru, e sul sito Internet del Comune di Laerru - <https://www.comunelaerru.ss.it/>;

4) La pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto e dell'elenco degli esclusi sostituisce la comunicazione personale di cui agli artt. 8 e 10 bis della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

5) Contro la graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare opposizione entro il termine di 7 giorni successivi alla pubblicazione e di seguito si procederà alla formulazione della graduatoria definitiva. In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva;

6) In sede istruttoria, ai sensi della Legge 241/90 e succ. m.i., il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e/o la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee/incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispettivi, oltre che ordinare esibizione documentali;

7) Successivamente, con determinazione dirigenziale, viene approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi, pubblicata all'albo online del Comune di Laerru e sul sito istituzionale del Comune.

ART. 9 - MOTIVI NON SANABILI DI ESCLUSIONE ALLE DOMANDE

Sono motivi di esclusione:

- a. domanda pervenuta oltre il termine di scadenza o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- b. domanda non firmata dal richiedente il contributo;
- c. mancanza di copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
- d. l'istanza priva della copia del contratto di locazione;
- e. l'istanza priva della copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della dichiarazione del proprietario attestante la scelta circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 23/2011;
- f. mancanza di certificazione ISEE 2025;
- g. copie delle ricevute di pagamento del canone di locazione mensile;

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

La collocazione in graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo massimo teorico riconosciuto, restando la liquidazione subordinata all'effettivo trasferimento e all'entità delle risorse regionali, pertanto in caso di risorse insufficienti, il contributo verrà erogato in misura proporzionale a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A, B e in applicazione delle direttive RAS come da Delibera sopra citata.

Il contributo suddetto verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiore o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Comune può, ai sensi e nei modi indicati nel comma 3 dell'art. 11 della L. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, (**Mod. All. C**).

Nel caso di trasferimento in altro comune o in caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogato solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva delle domande ammesse, secondo la procedura delineata dall'art. 8, al fine dell'erogazione del contributo, devono presentare improrogabilmente **entro e non oltre le ORE 24:00 del 16 GENNAIO 2026** le attestazioni di pagamento dei canoni di locazione anno 2025 (Mod. All. F), nelle seguenti modalità:

- 1) **attestazione** rilasciata dal proprietario dell'immobile relativa al pagamento del canone di locazione per l'anno 2025, con allegata copia di un valido documento di identità del proprietario (Mod. All. D).
- 2) o **in alternativa** copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario attestanti il pagamento dei canoni di locazione anno 2025.

La mancata presentazione di detta documentazione entro la data stabilita comporta la non erogazione del contributo.

Il Comune effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone al locatore.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante in via ordinaria attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale.

ART. 11 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Questi ultimi dovranno essere in possesso della documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o altro documento equivalente) che attesti il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo viene assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti per effetto del presente bando saranno trattati dal Comune di Laerru con le modalità di cui all'informativa allegata e da presentare sottoscritta per presa visione all'atto della presentazione della domanda.

ART. 13 - CONTROLLI E SANZIONI

E' fatta salva da parte dell'Amministrazione comunale la possibilità di controllo e veridicità dei dati riportati nella domanda. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della Legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio del contributo. L'Amministrazione Comunale si riserva il recupero delle somme ed ogni altra azione civile e penale conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento Amministrativo relativo al presente bando è la dott.ssa Loredana Cau Responsabile del Settore Socio Culturale;

ART. 15 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore, nello specifico alla Legge 9 Dicembre n. 481, art. 1, al D.M. LL.PP. 7 giugno 1999 e s.m.i. alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 e relativo allegato, alla Determinazione della Direzione Generale dei Lavori Pubblici n. 1505 Prot. n. 30028 del 17.07.2025.